

# GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## **Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei depositi, alla cooperazione transfrontaliera e alla trasparenza**

(2023/C 255/04)

*(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <https://edps.europa.eu>)*

Il 18 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda la portata della tutela dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza.

La proposta mira a migliorare la protezione dei depositanti in caso di dissesto bancario nell'Unione, tutelando nel contempo importanti interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri.

La proposta si prefigge di conseguire tali obiettivi offrendo ai depositanti una solida tutela, aumentando la convergenza delle pratiche dei sistemi di garanzia dei depositanti (SGD) e migliorando la cooperazione transfrontaliera nazionale tra gli SGD, nonché tra questi ultimi, gli enti creditizi membri e le unità di informazione finanziaria (FIU). Ciò comporta l'allineamento della direttiva 2014/49/UE alle vigenti e future norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 19 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (EUDPR). Il GEPD raccomanda di aggiungere un riferimento a tale consultazione nei considerando della proposta.

La proposta comporterebbe la condivisione dei dati personali dei depositanti o di altre persone collegate a sospetti reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo tra le FIU, le autorità designate e gli SGD. Il presente parere tiene conto dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati che potrebbero derivare da tali scambi di dati e considera raccomandazioni in relazione ai diversi scenari di condivisione dei dati ai sensi della proposta. A questo proposito, il GEPD formula una serie di raccomandazioni.

In particolare, il GEPD raccomanda di definire le categorie di dati oggetto del trattamento e gli interessati, nonché di stabilire chiaramente la o le finalità del trattamento.

Il GEPD desidera inoltre richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di consultare il GEPD prima dell'adozione di atti delegati che convalidino progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità bancaria europea (ABE) implicanti il trattamento di dati personali.

## **1. INTRODUZIONE**

1. Il 18 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda la portata della tutela dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza <sup>(1)</sup> («la proposta»).

<sup>(1)</sup> COM(2023) 228 final.

2. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea («la VI»), la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD) («la DSGD») <sup>(2)</sup> è stata ampiamente efficace nel migliorare il livello di tutela dei depositanti in tutta l'UE, che è un importante obiettivo dell'Unione bancaria. Tuttavia, l'audit interno rivela che l'applicazione delle salvaguardie della DSGD rimane disomogenea tra gli SGD nazionali, evidenziando sia la necessità di norme armonizzate per affrontare le divergenze che hanno effetti avversi sui depositanti sia la necessità di chiarire la copertura per taluni tipi di depositanti <sup>(3)</sup>. Pertanto, l'obiettivo della proposta è migliorare il quadro di tutela dei depositanti per assicurare un'applicazione omogenea delle norme e una maggiore parità di condizioni, proteggendo al contempo la stabilità finanziaria e rafforzando la fiducia dei depositanti. Ciò implica chiarire la portata della tutela dei depositanti, risolvere le interpretazioni divergenti delle condizioni per l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nell'Unione e migliorare l'efficacia operativa, la cooperazione transfrontaliera e l'efficienza del funzionamento degli SGD <sup>(4)</sup>.
3. Per conseguire tali obiettivi e specificare ulteriormente i requisiti stabiliti dalla DSGD <sup>(5)</sup>, la proposta comprende disposizioni che imporrebbero agli enti creditizi, agli SGD e alle autorità designate <sup>(6)</sup> di trattare i dati personali relativi ai depositanti che sono persone fisiche o potenzialmente ai rappresentanti di depositanti che sono persone giuridiche. In particolare:
- gli enti creditizi potrebbero non conoscere i clienti che hanno diritto al rimborso di depositi detenuti nei conti dei clienti o potrebbero non essere in grado di controllare e registrare i dati individuali di tali clienti <sup>(7)</sup>. Pertanto, il nuovo **articolo 8 ter** introdotto dalla proposta consentirebbe agli enti creditizi di valutare se i depositi di fondi dei clienti sono coperti dagli SGD, permettendo loro di raccogliere taluni dati personali dei loro clienti. Le categorie di dati personali da trattare a tal fine sarebbero specificate nei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità bancaria europea (ABE) che illustrano i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti per il rimborso in conformità dell'articolo 8 della DSGD;
  - al momento di rimborsare i depositanti, gli SGD potrebbero trovarsi in situazioni che danno adito a preoccupazioni in materia di riciclaggio. La Commissione europea propone pertanto che gli SGD non effettuino il pagamento a un depositante se informati che un'unità di informazione finanziaria (UIF) ha sospeso un'operazione, una banca o un conto di pagamento in conformità delle norme applicabili in materia di contrasto al riciclaggio di denaro <sup>(8)</sup>. Un nuovo articolo **8 quater, paragrafo 1**, della proposta obbligherebbe le autorità designate a livello di Stato membro in qualità di amministratori di un SGD a comunicare all'SGD le informazioni strettamente necessarie ricevute dalle autorità di vigilanza finanziaria in merito all'esito delle misure di adeguata verifica della clientela attuate conformemente al regime in materia di AML. Inoltre, ai sensi del **paragrafo 3** dello stesso articolo, le FIU notificerebbero agli SGD la decisione di agire nei confronti di un depositante in virtù delle norme AML, modificate dalla proposta di una nuova direttiva AML («proposta di direttiva AML 6») <sup>(9)</sup>. Nel caso in cui gli SGD ricevano tale comunicazione, l'articolo 8 *quater*, paragrafo 3, della proposta li obbligherebbe a sospendere il rimborso al depositante per la stessa durata della misura imposta dalla FIU;
  - il nuovo **articolo 16 bis** della proposta sostituirebbe l'articolo 4, paragrafo 8, e l'articolo 14, paragrafo 4, della DSGD, che attualmente autorizzano gli SGD a ricevere dagli enti creditizi membri, su richiesta, e a condividere con gli SGD di altri Stati membri tutte le informazioni necessarie per preparare un rimborso dei depositanti, compresi i cosiddetti «contrassegni» <sup>(10)</sup>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 149).

<sup>(3)</sup> SWD(2023) 226 final.

<sup>(4)</sup> Cfr. relazione, pagg. 3 e 4.

<sup>(5)</sup> Cfr. parere del GEPD sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentato il 9 settembre 2010, punto 7.

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'articolo 2, punto 18, della DSGD, per «autorità designata» si intende un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell'SGD sia gestito da una società privata, un'autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva.

<sup>(7)</sup> Considerando (14) della proposta, che specifica l'articolo 8 *ter*.

<sup>(8)</sup> Considerando (15) della proposta, che specifica l'articolo 8 *quater*.

<sup>(9)</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849, COM/2021/423 final.

<sup>(10)</sup> Parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione), del 9 settembre 2010, punto 9.

4. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 19 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (EUDPR). Il GEPD raccomanda di aggiungere un riferimento a tale consultazione nei considerando della proposta.

## 6. CONCLUSIONI

27. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

- (1) *includere in un apposito considerando un riferimento al fatto che i soggetti interessati dalla proposta dovrebbero rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), nonché, se del caso, l'EUDPR e la direttiva sull'applicazione della legge (LED), nell'attuazione dei loro obblighi ai sensi della proposta;*
- (2) *includere un considerando che citi la consultazione del GEPD ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'EUDPR e del presente parere;*
- (3) *consultare il GEPD prima dell'adozione dell'atto delegato che convaliderebbe i progetti di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE che definiscono le categorie di dati personali che gli SGD sono legalmente autorizzati a trattare nel contesto dell'identificazione dei clienti ai fini del rimborso dei depositi, ai sensi dell'articolo 8 ter della proposta;*
- (4) *valutare se il riferimento alla conformità alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati <sup>(1)</sup> (la «direttiva sulle banche di dati») di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 1, sia corretto;*
- (5) *modificare l'articolo 8 quater, paragrafo 1, della proposta per garantire ulteriormente che la condivisione di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria e le autorità designate, e successivamente tra queste ultime e gli SGD, sia limitata a quanto strettamente necessario per consentire agli SGD di decidere se sospendere il rimborso dei depositi in caso di preoccupazioni in merito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;*
- (6) *includere nell'articolo 8 quater, paragrafo 2, della proposta salvaguardie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, compresa la definizione delle categorie di dati personali da condividere con gli SGD o da questi ottenuti, le fonti dalle quali tali dati personali dovrebbero essere ottenuti, gli opportuni obblighi di limitazione delle finalità e un adeguato periodo di conservazione dei dati;*
- (7) *specificare le categorie di dati personali e gli interessati nelle notifiche delle FIU agli SGD a norma dell'articolo 8 quater, paragrafo 3, della proposta, e che tali notifiche avverranno solo in caso di dissesto dell'ente creditizio del cliente o del titolare effettivo, riguardando solo le misure adottate nei confronti dei depositanti, nella misura in cui la condivisione dei dati personali in questione sia necessaria e proporzionata all'obiettivo previsto di impedire il rimborso dei depositanti nei confronti dei quali le FIU hanno agito ai sensi della proposta di direttiva AML 6;*
- (8) *specificare che la Commissione consulta il GEPD prima dell'adozione dell'atto delegato che convaliderebbe le norme tecniche dell'ABE che definiscono le categorie di dati personali che gli enti creditizi dovrebbero condividere con gli SGD ai fini elencati all'articolo 16 bis della proposta.*

Bruxelles, 12 giugno 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

---

<sup>(1)</sup> GUL 77 del 27.3.1996, pag. 20.